

Comune di Lozzolo (Vercelli)

Estratto deliberazione C.C. n. 37 in data 30.09.2014 - Approvazione variazione Regolamento Edilizio.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 in data 30.09.2014 ha approvato la proposta di deliberazione relativa a “Modifiche al vigente regolamento Edilizio approvato con D.C.C. n. 12/2003 e modificato con D.C.C. n. 27/2013”

(omissis)

DELIBERA

1. di approvare le sottoelencate modifiche al Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione n. **12**, in data **25/03/2003** e successivamente modificato con deliberazione n. 30 del 29/09/2006, deliberazione n. 24 del 30.09.2009, deliberazione n. 14 del 29/05/2012 e deliberazione n. 27 del 28/11/2013.

A. modifica dell'art. 52

TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.	Comma 1 invariato
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.	Comma 2 invariato
3. Nelle aree di cui al comma 5 – lettera a), b) e c) - le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici debbono essere realizzate a giorno (ovvero con una percentuale di vuoti pari o superiore al 50% per la parte eccedente la quota di m. 0,50 da terra) con altezza complessiva non superiore a m. 2,00 dal piano marciapiede o di campagna, con eventuale zoccolo in muratura avente altezza massima di 0,50 m ed elementi costruttivi molto semplici, o struttura a griglia metallica mascherata da siepe interna.	3. Nelle aree di cui al comma 5 - lettera a), b) e c) - le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici debbono essere realizzate a giorno (ovvero con una percentuale di vuoti pari o superiore al 50% per la parte eccedente la quota di m. 0,50 da terra) con altezza complessiva non superiore a m. 2,00 dal piano marciapiede o di campagna, con eventuale zoccolo in muratura avente altezza massima di 0,50 m ed elementi costruttivi molto semplici, o struttura a griglia metallica mascherata da siepe interna. Solo ed esclusivamente fra proprietà private è ammessa la realizzazione di recinzioni con muro pieno di altezza massima di m 2,00 da

	<p>realizzarsi con manufatti completamente ciechi in muratura intonacata o di tipo facciavista, solo se in pietra o mista laterizio e pietra, secondo la tradizione locale.</p> <p>Nelle aree di cui al comma 5 lettera c) è consentito anche l'utilizzo di materiali con elevato grado di finitura.</p>
	<p>3 bis. Le recinzioni di nuova costruzione su aree agricole debbono essere realizzate con altezza non superiore a m 2,00 dal piano di campagna utilizzando paletti in ferro o legno su plinti isolati e rete metallica oppure staccionate in legno.</p>
<p>4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.</p>	<p>Comma 4 invariato</p>
<p>5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muti, dei muretti e dei cordoli sono:</p> <p>a) Per i Centri Storici: pietra a vista, muratura intonacata o mattoni a vista e/o listati, compatibili comunque con l'ambiente circostante e le tradizioni locali.</p> <p>b) Per le altre zone residenziali e le aree agricole pertinenti ad edifici già esistenti o in corso di costruzione: i materiali di cui sopra oppure a cancellata metallica, ad esclusione delle lastre piane in calcestruzzo.</p> <p>c) Per le zone industriali esistenti e/o di nuovo impianto: i materiali di cui sopra oppure lastre piane in calcestruzzo.</p>	<p>Comma 5 invariato</p>
<p>6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono analoghi a quelli previsti al precedente art. 45.</p>	<p>Comma 6 invariato</p>
<p>7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi.</p>	<p>Comma 7 invariato</p>
<p>8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a quella della recinzione ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade), i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite dall'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.</p>	<p>Comma 8 invariato</p>
<p>9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e</p>	<p>Comma 9 invariato</p>

di apertura elettrica o telecomandata o motorizzata dei cancelli nonché le cassette contenenti le apparecchiature relative alle varie reti di erogazione dei pubblici servizi devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.	
10. La realizzazione di recinzioni, al di fuori del centro abitato è soggetto alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.	Comma 10 invariato

Il Responsabile del Servizio
Mauro Petterino